

✠ S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA

Deliberazione n. 141

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2004

VERBALE N. 51

Seduta Pubblica del 26 luglio 2004

Presidenza : MANNINO - CIRINNA' - SABBATANI SCHIUMA

L'anno duemilaquattro, il giorno di lunedì ventisei del mese di luglio, alle ore 16,20, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Vice Presidente del Consiglio Comunale Monica CIRINNA', la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 30 Consiglieri:

Alagna Roberto, Baldi Michele, Berliri Luigi Vittorio, Bertucci Adalberto, Casciani Carlo Umberto, Cirinnà Monica, Cosentino Lionello, D'Erme Nunzio, Della Portella Ivana, Di Francia Silvio, Di Stefano Marco, Failla Giuseppe, Fayer Carlo Antonio, Gasparri Bernardino, Germini Ettore, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Laurelli Luisa, Madia Stefano, Malcotti Luca, Marchi Sergio, Mariani Maurizio, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Milana Riccardo, Nitiffi Luca, Sentinelli Patrizia, Spera Adriana, Vizzani Giacomo e Zambelli Gianfranco.

ASSENTI l'on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Argentin Ileana, Bafundi Gianfranco, Bartolucci Maurizio, Battaglia Giuseppe, Carapella Giovanni, Carli Anna Maria, Cau Giovanna, Coratti Mirko, Dalia Francesco, De Lillo Fabio, De Luca Pasquale, Eckert Coen Franca, Foschi Enzo, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Ghera Fabrizio, Iantosca Massimo, Lorenzin Beatrice, Lovari Gian Roberto, Mannino Giuseppe, Orneli Paolo, Panecaldo Fabrizio, Piso Vincenzo, Poselli Donatella, Prestagiovanni Bruno, Rizzo Gaetano, Sabbatani Schiuma Fabio, Santini Claudio, Smedile Francesco e Tajani Antonio.

La PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi e comunica che il Consigliere Tajani ha giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Darif Aziz, Rusu Ionut Gabriel, Taboada Zapata Santos e Tobias Perez Irma.

FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA**STATUTO**

Articolo 1

Costituzione

1. E' costituita, dalla trasformazione della Bioparco S.p.A. costituita a Roma il 17 settembre 1997 sulla base della delibera del Consiglio Comunale di Roma n. 102 del 23 maggio 1996, la Fondazione denominata "Fondazione Bioparco di Roma", come persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, che risponde ai principi ed allo schema giuridico di Fondazione di Partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazione disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 2

Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Roma, viale Giardino Zoologico n. 20.
2. La Fondazione potrà stabilire, per funzioni operative e/o di rappresentanza, altre sedi in Italia e all'estero.

Articolo 3

Finalità

1. La Fondazione persegue le seguenti finalità:
 - a) promuovere la piena valorizzazione del Bioparco di Roma come centro di educazione ambientale e naturalistica, strumento di conoscenza degli animali e del loro habitat, nonché di divulgazione scientifica e di elaborazione culturale relativa alla conservazione delle specie viventi e della natura;
 - b) favorire la conservazione di specie minacciate di estinzione, inserite in un circuito mondiale di programmi di riproduzione di animali *ex-situ*, in funzione di una possibile reintroduzione delle specie minacciate nel loro ambiente naturale;
 - c) promuovere il Bioparco come sede di ricerca scientifica nel campo della biologia, zoologia, veterinaria nonché della tutela della biodiversità;
 - d) concorrere alla creazione di una vasta ed eterogenea cultura ambientale, specie fra le nuove generazioni, valorizzando appieno l'emozionalità che esercita l'incontro ravvicinato con gli animali viventi ospitati ed accentuando tutti gli aspetti didattici e di comunicazione idonei a favorire la sensibilizzazione del pubblico al rispetto per gli animali e al diffondersi di una coscienza ambientalista;
 - e) promuovere il Bioparco come centro di collegamento e sviluppo di iniziative provenienti o legate ai problemi culturali, educativi, scientifici e sociali relativi al mondo dell'ambiente e della natura, a livello cittadino, provinciale, regionale e nazionale.
 - f) promuovere progetti di adozione e di cooperazione tra l'Italia e il sud del mondo finalizzati all'educazione e al sostegno per uno sviluppo compatibile con la salvaguardia delle risorse ambientali e naturali.

Articolo 4

Attività principali

1. La Fondazione, per il raggiungimento degli scopi istituzionale di cui all'art. 3, provvede alla gestione del Bioparco e delle sue strutture e all'esercizio logistico delle varie attività concernenti la sua utilizzazione.
In particolare, la Fondazione gestisce direttamente e indirettamente con criteri di efficienza e di economicità i seguenti servizi ed attività:
 - a) la gestione economico-amministrativa, la manutenzione ordinaria, la sicurezza e la pulizia dell'intera struttura e dei beni ivi ubicati;
 - b) la gestione dei servizi di accoglienza, di ristorazione e merchandising;
 - c) la direzione e il controllo delle strutture di mantenimento degli animali, conformemente agli standard e alle procedure all'uopo definiti;
 - d) l'allevamento e la cura degli animali ospitati nel Bioparco, al fine di garantirne il benessere, favorendo, al contempo, il soddisfacimento delle esigenze biologiche e di conservazione delle singole specie;
 - e) l'organizzazione e gestione di corsi di formazione didattica e scientifica, nonché di seminari attinenti, direttamente e indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione, anche utilizzando fondi pubblici italiani ed esteri;
 - f) la realizzazione di diverse tipologie di eventi, mostre e manifestazioni di tipo culturale dedicati all'ambiente, incontri, convegni e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione ed il pubblico;
 - g) la realizzazione di progettazioni e la prestazione di consulenze in relazione alle finalità della fondazione.
 - h) la promozione delle attività che si svolgeranno a qualsiasi titolo nel Bioparco;
 - i) l'erogazione di premi e di borse di studio;
 - l) la ricerca di collaborazioni con soggetti terzi, pubblici o privati, per lo sviluppo di progetti ed iniziative legati al Bioparco, nonché di forme di sponsorizzazione per le attività esercitate.
 - m) la creazione di un centro di documentazione ed una biblioteca dedicati alla zoologia aperta al pubblico.

Articolo 5

Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:
 - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve o a lungo termine, l'assunzione in concessione o in comodato o l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
 - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
 - c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte dell'attività;
 - d) promuovere la costituzione e/o partecipare ad enti, pubblici o privati, comprese società di capitali, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
 - e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, anche al di fuori del Bioparco.

Articolo 6

Fondo patrimoniale

1. Il fondo patrimoniale della Fondazione è composto:
 - a) dal capitale sociale della Bioparco S.p.A. trasformata nella Fondazione Bioparco di Roma - così come risulta dall'atto costitutivo e dalla delibera di trasformazione/costituzione della Fondazione - pari a Euro 335.220,00;
 - b) dal diritto di uso e godimento del complesso "Bioparco" conferito dal Comune di Roma - che ne è proprietario - per la durata di 99 anni;
 - c) dalle donazioni di qualsiasi entità date in conto patrimonio dai Fondatori Successivi e dai Partecipanti ovvero da persone fisiche o giuridiche, che pur non assumano la qualità di Fondatori o di Partecipanti;
 - d) dagli accantonamenti a riserva di qualunque specie decisi dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) dai beni mobili e/o immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
 - f) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 7

Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
 - a) dalle rendite derivanti dal patrimonio;
 - b) dai proventi delle attività economiche e finanziarie, svolte direttamente o indirettamente dalla Fondazione;
 - c) dal contributo annuale versato dal Comune di Roma almeno fino all'anno 2007 e destinato, in via esclusiva, al mantenimento, alla cura e al benessere degli animali, determinato nell'importo di € 3.000.000,00 in ragion d'anno;
 - d) dai contributi pubblici e dalle liberalità private, espressamente destinate alle attività di esercizio;
 - e) dalle risorse provenienti a qualsiasi titolo da qualsiasi altra fonte.
2. Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il documento programmatico e previsionale, inteso come il piano delle attività da svolgere entro l'anno successivo con le relative previsioni di costi e ricavi.
3. Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente, da redigersi secondo le modalità e i criteri di redazione e valutazione di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, nonché la relazione sulla gestione. La relazione sulla gestione deve dare indicazioni sulla situazione della Fondazione e sull'andamento della gestione, con particolare riguardo agli obiettivi sociali perseguiti, agli interventi e agli investimenti realizzati, evidenziando i risultati conseguiti.

4. Il documento programmatico e previsionale e il bilancio d'esercizio sono predisposti dal Direttore Generale della Fondazione unitamente alle relazioni illustrative delle singole voci di bilancio e trasmessi al Comitato di Vigilanza e al Consiglio di Amministrazione nei venti giorni che precedono l'adunanza del Consiglio medesimo indetta per la loro approvazione.
5. Copia del documento programmatico e previsionale e del bilancio d'esercizio, successivamente alla loro approvazione, è trasmessa a tutti i Fondatori, accompagnata dalle relazioni del Comitato di Vigilanza.
6. Entro il 30 maggio di ogni anno il Comitato di Vigilanza redige la relazione sull'andamento generale dell'attività della Fondazione, da trasmettere, nei cinque giorni successivi, a tutti i Fondatori.
7. Il Consiglio di Amministrazione può contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del documento programmatico e previsionale.
8. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali sono impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

Articolo 9

Membri della Fondazione

1. La Fondazione ha una chiara caratteristica partecipativa ed è aperta a tutti i soggetti che, riconoscendo gli stessi obiettivi, hanno interesse a partecipare.
2. I membri della Fondazione sono:
 - i Fondatori Promotori e i Fondatori Successivi;
 - i Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti Sostenitori.

Articolo 10

Fondatori Promotori e Fondatori Successivi

1. Sono Fondatori Promotori:
 - il Comune di Roma;
 - la Costa Edutainment S.p.A.
 - la Cecchi Gori Holding s.r.l.
2. Possono divenire Fondatori Successivi, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche, le Amministrazioni Pubbliche, gli enti locali, gli enti pubblici anche economici, le ONLUS, le fondazioni, le associazioni ambientaliste e le altre persone giuridiche di diritto privato che contribuiscono, nella misura determinata dal Consiglio medesimo, all'incremento del fondo patrimoniale e/o del fondo di gestione, purché il loro oggetto sociale quale risulta dalla statuto e/o la loro attività non siano incompatibili con le finalità della Fondazione.

Articolo 11

Partecipanti Istituzionali e Partecipanti Sostenitori

1. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Istituzionali", nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnano a contribuire

per almeno un triennio al Fondo di dotazione e al fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione stesso.

2. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori", nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono, in via non continuativa, agli scopi della Fondazione, con mezzi e risorse ritenuti congrui dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri dallo stesso stabiliti, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali.
3. In ogni caso, possono ottenere la qualifica di Partecipanti di cui al presente articolo quei soggetti il cui oggetto sociale quale risulta dalla statuto e/o la cui attività non sia incompatibile con le finalità della Fondazione.
4. La qualifica di Partecipante di cui al presente articolo dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
5. I Partecipanti di cui al presente articolo potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito della Fondazione.
6. Possono essere nominati "Partecipanti" anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 12

Esclusione e recesso

1. Il Consiglio di Amministrazione decide l'esclusione dei Fondatori e quella dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
 - inadempimento degli obblighi di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
 - condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 3 del presente statuto;
 - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
2. I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.
3. I Fondatori e i Partecipanti possono, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 13

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - il Presidente;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Comitato di Vigilanza;

- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Partecipanti.

Articolo 14

Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Sindaco di Roma, sentite le CCP competenti, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione dinanzi a qualunque autorità amministrativa o giudiziaria e dinanzi ai terzi, convoca il Consiglio di Amministrazione fissando l'ordine del giorno delle riunioni e lo presiede. Egli sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.
3. Il Presidente può assumere provvedimenti attinenti la gestione ordinaria che abbiano carattere d'urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali, con l'obbligo di riferirne entro 15 giorni al Consiglio di Amministrazione per la ratifica delle delibere d'urgenza adottate dal Presidente. In caso di denegata ratifica il Consiglio di Amministrazione provvede con apposita deliberazione a disciplinare i rapporti giuridici ed economici eventualmente posti in essere.
4. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
5. Le funzioni del Presidente - in caso di sua assenza o impedimento - sono esercitate dal Vice Presidente.
6. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un minimo di cinque membri fino ad un massimo di undici, compresi il Presidente e il vice Presidente, tutti nominati dai Fondatori.
2. Il primo consiglio di Amministrazione si compone di cinque membri, quattro dei quali nominati dal Sindaco di Roma, sentite le CCP competenti, ed uno dalla Costa Edutainment S.p.A.. Per il caso in cui il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione aumenti, ferma restando la nomina di un componente da parte della Costa Edutainment S.p.A., il numero dei membri nominati dal Sindaco di Roma aumenterà proporzionalmente di una unità per ogni membro nominato dagli altri Fondatori. Questi ultimi potranno designare sino ad un massimo di tre componenti del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, nessun Fondatore diverso dal Comune di Roma può designare più di un componente.
3. I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere confermati. Nel caso in cui i membri del Consiglio di Amministrazione per qualunque ragione vengano a cessare dalla carica prima della scadenza del loro mandato, i Fondatori che li avevano nominati provvedono alla loro sostituzione. I sostituti scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
4. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario anche tra i propri componenti con il compito di redigere i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso che sono trascritti in apposito libro. In caso di assenza, il Segretario è sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri entro dieci giorni dalla richiesta stessa.
6. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, del luogo e dell'ora fissata per l'adunanza è inviato ai Consiglieri, al Direttore Generale, al Presidente del Comitato di Vigilanza e al Presidente del Collegio dei Partecipanti per raccomandata, fax, e-mail o telegramma almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza tale termine è ridotto a quarantotto ore.
7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera validamente a maggioranza dei votanti. Le modifiche statutarie sono comunque deliberate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio, previo parere favorevole dei Fondatori Promotori e Successivi.
In caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente della seduta.

Articolo 16

Cause di ineleggibilità e decadenza dalla carica

1. Sono ineleggibili alla carica di Consigliere della Fondazione coloro i quali si trovino a versare in una delle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile. Costoro, se eletti, decadono dalla carica.
2. Altresì decadono dalla carica di Consigliere coloro che, senza giustificato motivo, abbiano disertato tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.
3. La decadenza dalla carica è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Conflitto di interessi

1. I Consiglieri che in una determinata operazione abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Fondazione devono darne notizia agli altri Amministratori e devono astenersi dal partecipare alla riunione del Consiglio riguardante l'operazione stessa.
2. Per l'ipotesi di inosservanza degli obblighi suindicati, i Consiglieri rispondono delle perdite che siano derivate alla Fondazione dal compimento dell'operazione.

Articolo 18

Poteri e obbligo di riservatezza

1. I Consiglieri esercitano in piena autonomia i poteri che derivano dal loro mandato e rispondono solo nei confronti della Fondazione dell'esercizio delle proprie funzioni, non rappresentano i soggetti pubblici o privati che li hanno nominati, né ad essi rispondono.
2. I Consiglieri sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione. La disposizione non riguarda le notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione purché queste non attengano alla attività di gestione economica.

Articolo 19

Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ad eccezione di quelli attribuiti dalla legge o dal presente statuto ad altri organi.
2. In particolare, il Consiglio:
 - a) approva il documento revisionale e programmatico e il bilancio d'esercizio secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente statuto;
 - b) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili;
 - c) delibera sul regolamento ed i criteri di ammissione dei Fondatori Successivi e dei Partecipanti
 - d) dispone l'impiego dei fondi patrimoniali secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
 - e) delibera le attività della Fondazione, eventualmente elaborate con l'ausilio del Comitato Scientifico;
 - f) delibera l'assunzione del Direttore Generale e degli altri dirigenti, approva la dotazione organica e i criteri relativi all'assunzione del restante personale;
 - g) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
 - h) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito;
 - i) delibera direttamente o autorizza il Presidente a deliberare e revocare procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti la gestione ordinaria o straordinaria della Fondazione ovvero per atti relativi a specifici progetti, fissando i limiti e le modalità di esecuzione di tali procure;
 - l) delibera l'attribuzione della rappresentanza e della firma a soggetti diversi dal Presidente per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa;
 - m) delibera le modificazioni dello statuto, previo parere favorevole dei Fondatori Promotori e Successivi;
 - n) redige ed approva il regolamento avente ad oggetto il proprio funzionamento;
 - o) delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione, e, comunque, esercita tutte le altre funzioni ad esso riconosciute dalle norme del presente statuto.
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.
 Il Presidente, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, il Comitato di vigilanza ed il Comitato scientifico della Fondazione, invia all'Amministrazione Comunale di Roma una relazione semestrale scritta sull'andamento delle attività gestionali, economiche e scientifiche della Fondazione Bioparco di Roma.

Articolo 20

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.
2. Il Direttore Generale è responsabile dell'organizzazione, del funzionamento degli uffici e dei servizi amministrativi e delle relative attività. A tal fine, in attuazione delle direttive del Consiglio di Amministrazione, esercita funzioni di impulso, coordinamento e guida nei confronti degli uffici e dei servizi amministrativi ed esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
3. Al Direttore Generale competono, in particolare:
 - a) la direzione delle strutture organizzative;
 - b) la gestione del personale e delle relazioni sindacali;

- c) la redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione nei termini statutari del documento programmatico e previsionale, del bilancio d'esercizio e delle allegare relazioni illustrative;
 - d) lo svolgimento di tutte le altre attribuzioni conferitegli dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) l'esercizio di tutte le altre funzioni ad esso riconosciute dalle norme del presente statuto.
4. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21

Il Comitato di Vigilanza

1. Il Comitato di Vigilanza si compone di tre membri nominati dal Sindaco del Comune di Roma. Il Comitato elegge al suo interno il Presidente, che assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
2. I componenti del Comitato restano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti per una sola volta.
3. La cessazione dalla carica dei componenti del Comitato per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui è stato ricostituito. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica, per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Comitato, il Sindaco del Comune di Roma provvede immediatamente alla sostituzione del componente e/o dei componenti mancanti.
4. I componenti del Comitato che sostituiscono quelli anticipatamente cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
5. Il Comitato è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
6. Sono ineleggibili, e se eletti decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile.
7. Il Comitato di Vigilanza:
 - a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
 - b) esprime, mediante apposite relazioni, il proprio parere preventivo sul documento programmatico e previsionale e sul bilancio d'esercizio;
 - c) redige la relazione sull'andamento generale dell'attività della Fondazione;
 - d) verifica che il contributo versato dal Comune a favore della Fondazione ai sensi dell'art.7 comma 1 del presente statuto sia effettivamente impiegato per le finalità indicate alla lettera c) del medesimo.
 - e) propone ai Fondatori Promotori e agli eventuali Fondatori Successivi lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei componenti da essi nominati;
 - f) riferisce per iscritto ai Fondatori Promotori e agli eventuali Fondatori Successivi, almeno una volta l'anno, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;
 - g) redige ed approva il regolamento avente ad oggetto il proprio funzionamento;

- h) esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409-ter del Codice Civile;
 - i) esercita tutte le altre funzioni ad esso riconosciute dalle norme del presente statuto.
8. I componenti del Comitato di Vigilanza possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
 9. Il Comitato di Vigilanza può chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
 10. Il Comitato di Vigilanza si riunisce almeno ogni due mesi. Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente del Comitato è determinante.
 11. I processi verbali delle adunanze del Comitato sono trascritti in apposito libro.

Articolo 22

Comitato Scientifico

1. Il Comitato scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da cinque membri nominati dal Sindaco di Roma tra persone particolarmente qualificate e di comprovata esperienza nei settori della etologia, veterinaria, zooantropologia, biologia animale, delle scienze naturali e della cultura e dei diritti degli animali e degli ecosistemi. Il Comitato nomina il Presidente tra i suoi membri.
2. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
3. Il Comitato Scientifico:
 - a) esprime parere vincolante sulle linee guida per la programmazione dell'attività della Fondazione relativa all'allevamento, alla cura e alla custodia degli animali ospitati nel Bioparco, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - b) indica i criteri vincolanti per la gestione della popolazione degli animali del Bioparco, e per le relative cessioni e acquisizioni;
 - c) esprime parere motivato sulla costituzione e/o la partecipazione della Fondazione ad enti, pubblici e privati, comprese le società di capitali la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli istituzionali;
 - d) esprime parere motivato sull'ammissione alla Fondazione di Fondatori Successivi e di Partecipanti
4. Il Comitato Scientifico può comunque intervenire, di propria iniziativa ovvero su richiesta di qualsiasi organo della Fondazione, formulando pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione stessa sui quali il Consiglio di Amministrazione dovrà pronunciarsi.
5. Il Comitato si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 23

Il Collegio dei Partecipanti

1. Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i partecipanti alla Fondazione. Il Collegio esercita le funzioni ad esso attribuite dal presente statuto solo allorché il numero dei Partecipanti sia superiore a cinque.
2. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente con funzioni di rappresentanza dinanzi agli organi della Fondazione. Il Presidente partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Collegio dei Partecipanti, per il tramite del suo Presidente, può formulare pareri e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione.
4. Al Collegio dei Partecipanti è comunicato il bilancio d'esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione, unitamente alla relazione ad esso allegata.
5. Il Collegio dei Partecipanti è convocato almeno una volta l'anno dal Presidente della Fondazione.

Articolo 24

Incompatibilità

1. Nessun componente di un organo della Fondazione può far parte di altro organo della stessa.
2. La nomina sopravvenuta a componente di altro organo della Fondazione costituisce causa di sospensione immediata dall'esercizio delle funzioni e diviene causa di decadenza se non rimossa entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Articolo 25

Remunerazione e decorrenza delle cariche

1. La carica di Presidente della Fondazione, di Consigliere di Amministrazione, e di componente del Comitato di Vigilanza e del Comitato Scientifico è remunerata con un'indennità deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole dei Fondatori Promotori, tenendo conto del carattere non lucrativo della Fondazione.

Articolo 26

Libri obbligatori

1. La Fondazione deve tenere i seguenti libri obbligatori:
 - a) il libro giornale, che deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio della Fondazione;
 - b) il libro degli inventari, che deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative alla Fondazione;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di Vigilanza.Detti libri sono conservati dal Direttore Generale.
2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 2214 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 27

Durata ed estinzione della Fondazione

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

2. La Fondazione si estingue se lo scopo diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dal Codice Civile.
3. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni residuali saranno destinati - sulla base delle indicazioni dei Fondatori Promotori di emanazione pubblica - a persone giuridiche senza fini di lucro che perseguono fini simili o analoghi a quelli fissati nell'art. 3 del presente statuto.
4. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore che può essere scelto anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

Articolo 28

Disposizioni varie, transitorie e finali

1. La Fondazione consegue alla trasformazione della preesistente società Bioparco di Roma S.p.A. e subentra integralmente in tutti i diritti, in tutti gli obblighi e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della Bioparco di Roma S.p.A., in essere o pendenti alla data della trasformazione.
2. La Fondazione continua ad utilizzare gli immobili, con tutte le pertinenze e gli arredi relativi, utilizzati al momento della trasformazione della Bioparco di Roma S.p.A., al medesimo titolo di quest'ultima.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai principi generali ed alle norme del Codice Civile e di altre leggi applicabili in materia.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 29 voti favorevoli, 6 contrari e l'astensione dei Consiglieri Baldi, Malcotti, Marsilio, Piso e Vizzani.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Alagna, Argentin, Baldi, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Carli, Casciani, Cau, Cirinnà, Coratti, Cosentino, D'Erme, Dalia, De Luca, Della Portella, Di Francia, Eckert Coen, Failla, Fayer, Foschi, Gasparri, Giansanti, Giulioli, Laurelli, Lovari, Madia, Malcotti, Marroni, Marsilio, Milana, Nitiffi, Orneli, Piso, Sabbatani Schiuma, Sentinelli, Smedile, Spera, Vizzani e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 141.

Infine il Consiglio, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, dichiara all'unanimità, con 36 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno partecipato a detta votazione i sottoriportati Consiglieri:

Alagna, Argentin, Bartolucci, Berliri, Bertucci, Carli, Cau, Cirinnà, Coratti, Cosentino, D'Erme, Dalia, De Luca, Della Portella, Di Francia, Di Stefano, Eckert Coen, Fayer, Foschi, Gasparri, Giansanti, Giulioli, Laurelli, Lovari, Madia, Marroni, Marsilio, Milana, Nitiffi, Orneli, Sabbatani Schiuma, Sentinelli, Smedile, Spera, Vizzani e Zambelli.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO – M. CIRINNA' – F. SABBATANI SCHIUMA

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
26 luglio 2004.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....